

Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

**CAUSE DI INCANDIDABILITA' ALLE CARICHE DI PRESIDENTE DELLA REGIONE
E DI DEPUTATO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

SONO INCANDIDABILI ALLE CARICHE DI CUI SOPRA:

Coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73 del citato testo unico*, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
Art. 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
Art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
Art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
Art. 7, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
Art. 7, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.
Art. 7, comma 1 lettera f) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Le disposizioni sopra riportate, previste dal comma 1 dell'art. 7 di che trattasi, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
Art. 7, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7 sopra riportato è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 7, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

L'incandidabilità prevista nelle precedenti ipotesi opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
Art. 15, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista , gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui all'art. 143 del D.Lgs. 267/2000 non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.

Art. 143, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (l'art. 143 del predetto decreto è stato sostituito dall'art. 2, comma 30 della legge 15 luglio 2009, n. 94 e integrato e modificato dall'art. 28, commi 1 e 1-bis, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132)

I sindaci e i presidenti di provincia che la Corte dei Conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non sono candidabili , per un periodo di dieci anni alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.

Art. 248, comma 5 del Dlgs. 267/2000

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e dall'*articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'*articolo 7* sopra richiamato.

Art. 9, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al superiore comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

Art. 9, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al superiore comma 2 trova applicazione l'*articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

Art. 9, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al superiore comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

Art. 9, comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235



Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. 235/2012 (presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali):

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c);

(Art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

(Art. 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

(Art. 8, comma 1, lettera c del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

(Art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

(Art. 8, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 dell'art. 8 sopra riportato sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

(Art. 8, comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1 dell'art. 8 di che trattasi, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina

(Art. 8, comma 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. 235/2012, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

(Art. 8, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

**INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE E
DEPUTATO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE**

SONO INELEGGIBILI ALLE CARICHE DI CUI SOPRA

Il Presidente della Regione che ha già ricoperto due mandati consecutivi.

Art. 9, comma 4 dello Statuto della Regione Siciliana

I Presidenti dei liberi consorzi comunali e i sindaci metropolitani.

Art. 1 della legge regionale 24/2014 , Art. 8, comma 1 lettera a) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 8, comma 1 lettera b) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Art. 8, comma 1 lettera c) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Il Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione intermedia, i dirigenti preposti agli uffici speciali temporanei dell'Amministrazione regionale e di enti soggetti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché i direttori generali di agenzie regionali.

Art. 8, comma 1 lettera d) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I capi di gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione nonché i segretari particolari dei Ministri, dei viceministri, dei sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

Art. 8, comma 1 lettera e) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I capi di dipartimento ed i segretari generali dei Ministeri, i direttori generali delle agenzie statali nonché i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni statali che operano nella Regione.

Art. 8, comma 1 lettera f) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I prefetti, i viceprefetti della Repubblica ed i funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 8, comma 1 lettera g) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Il capo ed il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza.

Art. 8, comma 1 lettera h) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia.

Art. 8, comma 1 lettera i) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, delle Corti d'appello e dei tribunali della Sicilia.

Art. 8, comma 1 lettera j) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I componenti dei comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell'Amministrazione regionale.

Art. 8, comma 1 lettera k) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della Regione, nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende. Anche nel caso di cui ai commi 2 e 3, i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti, non sono eleggibili nei collegi elettorali in cui sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. I direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti che sono stati candidati e che non sono stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale in cui gli stessi erano candidati.

Art. 8, comma 1 lettera l) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 dell'art. 8 sopra riportato non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

Art. 8, comma 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Per cessazione delle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

Art. 8, comma 3 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 8, comma 4 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Sono ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nonché i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dei tribunali amministrativi regionali, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Sono altresì ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso le sezioni della Corte dei conti nella Regione Siciliana, in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.

Art. 8, comma 5 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti all'Assemblea Regionale Siciliana sebbene abbiano ottenuto dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Art. 9, comma 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori di società *enti di diritto* privato o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o autorizzazione è sottoposta:

Art. 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I rappresentanti, amministratori e dirigenti di società *enti di diritto privato* ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione.

Art. 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b), vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra.

Art. 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I presidenti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS.

Art. 10, comma 1, lettera d) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I legali rappresentanti ed i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa.

Art. 10, comma 1, lettera e) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza.

Art. 10, comma 1, lettera f) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 10, comma 1, lettera g) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Le ineleggibilità di cui al Capo II della l.r. 29/1951 sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti di enti non territoriali anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge.

Art. 10, comma 1 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Non sono eleggibili né compatibili i legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e consulenti di società o enti di formazione professionale, anche senza scopo di lucro, che fruiscono di finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione.

Art. 10, comma 1 ter della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Le cause di ineleggibilità previste dall'art. 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii. non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali.

Art. 10, comma 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

In caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi dell'art. 8 bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Art. 10 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

**INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA
REGIONE E DI DEPUTATO REGIONALE**

SONO INCOMPATIBILI CON LE CARICHE DI CUI SOPRA:

L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

Art. 3, comma 7 dello Statuto della Regione siciliana

Ferme restando le cause di incompatibilità previste nella Costituzione e nello Statuto speciale della Regione Siciliana, l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con l'ufficio di ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, componente di Governi di altre regioni, componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, componente di organismi internazionali o sopranazionali.

Art. 10 ter, comma 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I deputati regionali non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, istituti, consorzi, aziende, agenzie, enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza, per nomina o designazione del Governo regionale o di organi dell'Amministrazione regionale.

Art. 10 ter, comma 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I deputati regionali non possono, altresì, successivamente all'insediamento nella carica, ricoprire ex novo la qualità di presidente, rappresentante legale, amministratore, consigliere, dirigente, consulente di società o di enti diversi da quelli territoriali, che beneficiano di sostegno economico o finanziario da parte della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge.

Art. 10 ter, comma 2 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Sono escluse dal divieto di cui al superiore comma 2 le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, ferme restando le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44.

Art. 10 ter, comma 3 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Sono parimenti escluse dal divieto di cui al superiore comma 2 le nomine compiute dal Governo regionale, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

Art. 10 ter, comma 4 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Fuori dei casi previsti nell'articolo 10 ter, comma 2, i deputati regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo:

- a) in associazioni, enti, società o imprese che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali, o ai quali la Regione contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente;
- b) in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione;
- c) in istituti bancari o in società che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, operanti nel territorio della Regione.

Art. 10 quater, comma 1, lettere a), b, e c) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Si applicano alle incompatibilità previste al comma 1 lettere a) e b), le esclusioni indicate nell'articolo 10 ter, comma 3.

Art. 10 quater, comma 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I deputati regionali non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione.

Art. 10 quinquies, comma 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Non può ricoprire la carica di deputato regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista agli articoli 8, lettere k) e l), 9 e 10 della legge regionale 29/1951..

Art. 10 quinquies, comma 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all'Assemblea, sono decisi secondo le norme del suo Regolamento interno.

Art. 10 sexies, comma 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall'Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l'eletto deve esercitare il diritto di opzione, a pena di decadenza. Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 10 sexies, comma 1bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, nel termine di dieci giorni dall'insediamento a pena di decadenza del mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.

Art. 10 sexies, comma 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma.

Art. 10 sexies, comma 3 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

I deputati regionali che, durante l'esercizio del mandato, siano chiamati, in quanto soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, a svolgere la propria attività in base a contratti di natura privatistica, nei casi di cui all'articolo 8, lettere d), e) e f), non possono esercitare le funzioni relative a detti incarichi per tutta la durata del mandato.

Art. 10 sexies, comma 4 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Le cause d'incompatibilità dei deputati regionali previste dal Capo II e dal Capo III della legge 29/1951 si applicano, altresì, nei confronti del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale. Con apposito regolamento, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, sono disciplinate la modalità di contestazione delle cause di incompatibilità in capo agli Assessori regionali.

Art. 10 septies, comma 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii.

Colui che nel corso del mandato di Deputato viene proclamato eletto sindaco o nominato assessore comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2010

Colui che nel corso del mandato di Deputato viene proclamato eletto presidente della Provincia.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 294/2011.

Il Componente del Consiglio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 13 della legge regionale 29/1995.

Coloro che ricoprono gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale (a condizione che l'Assemblea regionale o la giunta abbia conferito l'incarico)

Art. 11, comma 2 del D.Lgs. 39/2013

Coloro che ricoprono incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Art. 12, comma 3 del D.Lgs. 39/2013

Coloro che ricoprono gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale.

Art 12, comma 4 del D.Lgs. 39/2013

Coloro che ricoprono gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Art. 13, comma 2 del D.Lgs. 39/2013

A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico non possono essere conferiti: gli incarichi amministrativi di vertice della regione, gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale, gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale, gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. Le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 7, comma 1 del D.Lgs. 39/2013